



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

Ct: 703/2025

Avv. Panuccio

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse

del **Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la Provincia di Messina (cf 80005000833)** in persona del Ministro rappresentante pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (CF. ADS80003660836) presso i cui uffici sono domiciliati per legge, in Messina Via dei Mille is. 221, n. 65; PEC: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it – fax 090674168;

-appellante;

Contro

La sig. ra **Rudilosso Giovanna** (c.f. RDLGNN74H60F251K), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P), PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it

-appellata;

e nei confronti di

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della provincia di Messina, valide per il triennio 2021-2024, che in virtù del chiesto riconoscimento sarebbero scavalcati dalla ricorrente nei profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e Collaboratore Scolastico

per l'annullamento e la riforma

della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Sezione Lavoro n. 120/2025, il 14 febbraio 2025, notificata il 17 febbraio 2025, nel giudizio iscritto a ruolo al N.R.G. 392/2024, con la quale il giudice ha così deciso: *“1) dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico, con*



l'attribuzione, da parte del MIM, dei punteggi relativi ai servizi dettagliatamente indicati in ricorso e conseguenziale riposizionamento in graduatoria dell'interessata e ciò anche valutando il punteggio che sarebbe maturato, laddove la supplenza presso l'Istituto Militi non fosse stata revocata in data 13.11.2023;

2) condanna, altresì, il MIM al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alla retribuzione complessiva per la figura di Collaboratore Scolastico per il periodo di durata della supplenza revocata presso l'I.C. Militi, dal 06.11.2023 e sino al 31.12.2023, oltre accessori come per legge, detratto quanto già percepito a tale titolo;

3) condanna il MIM al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 (di cui € 500,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 500,00 per fase istruttoria, € 500,00 per fase decisoria, il tutto diviso della metà) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Carmelo Blanco.” ([All.18](#))

ESPOSIZIONE DEI FATTI.

La signora Rudilosso Giovanna ha adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto , deducendo di aver presentato, ai sensi del D.M. 50/2021, la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 ([All.5 domanda ricorrente](#)), presso l'ITET. “Tomasi di Lampedusa” di Messina, per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico e di aver chiesto la valutazione dei seguenti servizi prestati come ASACOM alle dipendenze di diverse cooperative ma all'interno di istituti scolastici della provincia di Messina e segnatamente :

- 1) N°242 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso Istituto Alberghiero “Arcangelo di Florena” di S. Stefano di Camastra (ME);
- 2) N°150 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso scuola Liceo “Sciascia - Fermi” di Sant'Agata di Militello (ME);
- 3) N°260 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso scuola Liceo “Sciascia - Fermi” di Sant'Agata di Militello (ME)

Detti servizi a dire della ricorrente avrebbero dovuto essere “*valutato come “altro servizio” ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/3, punto B), comma 6) per il profilo di Guardarobiere ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B), comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, così come stabilito dal D.M. n°50 dello 03.03.2021, si ritiene che la sig.ra Rudilosso ha diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: il punteggio di 11,67 per il profilo di Assistente Amministrativo, il punteggio di 11,82 per il profilo di Guardarobiere ed il punteggio di 11,82 per il profilo di Collaboratore Scolastico.”*([cfr ricorso](#))



La ricorrente contesta che detti servizi, inizialmente riconosciuti con attribuzione del relativo punteggio ([All.6 graduatoria](#)), siano stati oggetto di una rettifica da parte dell'I.C. "Militi" di Barcellona Pozzo di Gotto- con cui la ricorrente aveva stipulato un contratto di supplenza breve con decorrenza dal 26.11.23 al 31.12.23 – che con provvedimento Prot. n°0015453 del 10.11.2023 ([All.7](#)) eliminava tutto il servizio Asacom sopra dettagliato e di conseguenza decretava, con nota Prot. n°0015548 del 13.11.2023 ([All.8](#)), la risoluzione del contratto di lavoro per la predetta supplenza breve.

La ricorrente lamentava l'illegittimità della rettifica del punteggio e della conseguenziale risoluzione del contratto di supplenza breve.

Il Ministero si è costituito nella fase cautelare con memoria contestando la fondatezza del ricorso. Il Giudice, con ordinanza cronol. 2469/2024 del 19/04/2024, ha accolto parzialmente la domanda cautelare ([All.13](#)).

Nella fase di merito, il Ministero si è costituito contestando le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza e chiedendo il rigetto del ricorso (si allega in formato word e pdf [All.14](#) e [All.15](#)). Il Tribunale di Barcellona PG, all'udienza del 14 gennaio 2025, ha assunto la causa in decisione e, con sentenza depositata il 14 febbraio 2025) ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere iscritta nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico, con l'attribuzione, da parte del MIM, dei punteggi relativi ai servizi dettagliatamente indicati in ricorso e conseguenziale riposizionamento in graduatoria dell'interessata e ciò anche valutando il punteggio che sarebbe maturato, laddove la supplenza presso l'Istituto Militi non fosse stata revocata in data 13.11.2023.

Parti della sentenza che si sottopongono ad appello

La sentenza del Tribunale si sottopone a gravame nella sua interezza per i motivi che sono in prosieguo esplicitati e che possono essere introdotti dalla seguenti titolazioni:

- 1)Violazione e falsa applicazione del d.m. 50/2021, in relazione alla valutazione dei requisiti per la valutabilità del servizio;
- 2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., con riferimento alla condanna alla corresponsione delle retribuzioni non percepite, a titolo risarcitorio;
- 3)Condanna alle spese.

MOTIVI

1.-ERRONEO RICONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA VALUTABILITA' DEL SERVIZIO – TASSATIVITA' DEL D.M. 50/2021.

Il Tribunale in sentenza, senza il alcun modo considerare le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva depositata nel giudizio di merito, reitera pedissequamente le motivazioni esplicitate nell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare,



ritenendo che il [D.M. 50/2021](#) prevedesse il riconoscimento, quale titolo valutabile, anche dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze delle Cooperative in ragione della circostanza che *“Ciò che rileva è dunque la sostanziale ed effettiva prestazione dei servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro. La natura privata del datore di lavoro giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti in tabella, ma non anche la più radicale conseguenza della loro non valutabilità.....Peraltro, l'Amministrazione scolastica non ha specificamente posto in dubbio che i servizi prestati nel corso degli anni dalla ricorrente presso i diversi istituti scolastici indicati fossero effettivi ed assimilabili al contenuto delle mansioni proprie dei profili professionali oggetto di domanda, e neppure ha contestato che tali attività, benché formalmente espletate alle dipendenze di soggetti privati, fossero finanziate con denaro pubblico, nell'ambito di convenzioni di quei soggetti privati con l'ufficio provinciale scolastico.*

Tanto considerato, in accoglimento del ricorso, il Ministero convenuto deve essere condannato ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 per i profili di Assistente Amministrativo, Guardarobiere e di Collaboratore Scolastico, valutando i servizi precedentemente resi come indicati in ricorso e con l'attribuzione del relativo punteggio secondo le previsioni tabellari richiamate e con il corrispondente riposizionamento in graduatoria”.

La motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata è meritevole di censura poiché pone a fondamento del suo iter logico-giuridico un presupposto errato.

L'Amministrazione appellante, infatti, non ha revocato l'assegnazione in ragione della qualità del datore di lavoro, bensì in funzione del tipo di lavoro svolto.

Il DM 50/2021 individua come attività valutabili soltanto quelle svolte in regime di subordinazione, con esclusione delle attività svolte a diverso titolo.

È pacifico, poiché ammesso e mai contestato, che la ricorrente ha sempre svolto la sua attività come socia di cooperativa.

Ai sensi della tabella B dell'allegato 1 del DM 50/2021 ([All.11](#)) costituisce titolo valutabile solo l'attività lavorativa prestata in forza di rapporto di servizio, con specifico oggetto e alle dipendenze di soggetti determinati.

Tali requisiti devono concorrere congiuntamente secondo i dettami del DM 50/2021 per dare luogo in primis a titolo valutabile e, in seconda battuta, per l'individuazione dello specifico punteggio spettante differenziato per le diverse ipotesi.

E segnatamente (infra [All.11](#)):



- 4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) Scuole primarie statali;

c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

- 4.2) Per il medesimo servizio prestato in:

e) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

f) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

g) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

- 5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1)(5) (7) (8)

- Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2)

- 6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),

Per rapporto di servizio deve intendersi il rapporto giuridico intercorrente tra l'ente e la persona fisica che viene inserita con determinate funzioni nell'organizzazione dell'ente, mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

A mente del D.M. 50/2021, il rapporto di servizio, avente l'oggetto indicato nel predetto decreto, perché dia luogo a titolo valutabile, deve intercorrere esclusivamente con i soggetti in esso analiticamente individuati .

Le cooperative di lavoro non rientrano tra i soggetti indicati dal D.M. 50/2021.

L'attività lavorativa svolta presso le scuole ma, alle dipendenze delle cooperative private, non è sufficiente per concretare titolo valutabile rientrante nella casistica elencata nel D.M. 50/2021 non essendo consentite applicazioni estensive o analogiche.

A conferma di ciò, si fa presente che per gli ex LSU stabilizzati ai sensi dell'art. 58 del D.L. 69/2013, il servizio pre ruolo, in precedenza prestato alle dirette dipendenze della cooperativa ma con sede di servizio presso le scuole pubbliche, non è valutabile ai fini della ricostruzione della carriera.



Tale servizio, solo in forza di specifica e puntuale norma contenuta nel vigente CCNI sulla mobilità, risulta valutabile nell'ambito delle procedure di mobilità - ed esclusivamente ai fini della mobilità- e non anche della graduatoria interna.

Infatti la nota g) (Cfr infra CCNI pag. 93 [All.16](#)) estende al personale internalizzato il riconoscimento del punteggio di cui alla lettera (C di cui alla Tabella di valutazione (Cfr infra CCNI pag.91) ma solo a fini specifici : “(g) *Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.* (h) *Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.*”

Ciò conduce ad affermare che le norme che riconoscono un titolo di servizio siano di stretta interpretazione e quindi in nessun caso suscettibili di interpretazione analogica

A conferma della tesi su esposta si segnalano, ex multis, due sentenze del Tribunale di Palermo (l’una emessa all’esito del giudizio n°2148/2021 R.G.L. e l’altra emessa il 14 febbraio 2024 all’esito del giudizio R.G.L. n. 0573/2021), con le quali si nega il riconoscimento del lavoro prestato alle dipendenze di cooperative ai fini della ricostruzione di carriera per inesistenza dell’indefettibile requisito del rapporto di servizio.

In particolare il Tribunale di Palermo in data 14 febbraio 2024 all’esito del contenzioso R.G.L. n. 0573/2021([All.21](#)) si è così pronunciato :

“Il ricorso è infondato, e ciò anche sulla scorta di considerazioni già espresse da questo Tribunale, in diversa composizione, in casi simili (cfr. Trib. Palermo, n. 2506/2023).

1.Non pare, infatti, condivisibile l’assunto secondo cui il combinato disposto degli artt. 569 D.lgs. n. 297/1994 e 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1999 consentano, agli effetti della ricostruzione di carriera, la valutazione dei periodi di lavoro svolti anteriormente



all'immissione in ruolo tutte le volte che semplicemente detta attività lavorativa sia stata espletata presso 'scuole e istituzioni educative statali', a prescindere dalla tipologia di rapporto che ne ha consentito lo svolgimento, perché "ciò che rileva è l'utilitas del servizio reso". Fa persuasivamente opinare in senso opposto la circostanza che le due norme facciano riferimento ad una attività lavorativa qualificabile nei termini di "servizio", ciò evidentemente sottintendendo l'instaurazione – a fondamento della concreta prestazione resa - di un regolare rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica...".

Ed ancora in altro pronunciamento, relativo al giudizio RG 11435 del 2021, il Tribunale di Palermo, con sentenza dell'01.07.2024, così si esprime:

"Rilevato che non è in contestazione la circostanza che l'utilizzazione della ricorrente presso gli istituti scolastici indicati sia avvenuta in forza di convenzioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione –Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, con la società Cooperativa, a far data dal 2000 e ininterrottamente fino alla stabilizzazione del 2018. L'attività istruttoria espletata ha evidenziato che l'utilizzazione della ricorrente è avvenuta conformemente alla convenzione;

- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici." (così, ex plurimis, Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155);

- rilevato che, come già espresso da altre pronunce di questo Tribunale, anche in diversa composizione, deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 2126 c.c., "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa".



Si tratta di una norma che tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto nel corso della sua esecuzione e che non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, così che dello stesso non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, in forza del generale principio secondo cui quod nullum est nullum producit effectum (così, in particolare, Cass. n. 32263/2021, la quale ha confermato la pronuncia del giudice territoriale che aveva escluso la possibilità di dare rilievo, ex art. 2126 c.c., ad un rapporto di lavoro nullo quale rapporto utile a consentire una anzianità di servizio rilevante nelle graduatorie previste dall'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994);

L'attività lavorativa prestata dalla ricorrente come socia della cooperativa non concreta alcun servizio valutabile a mente del DM 50/2021 essendo pacifico agli atti di causa l'assenza di rapporti di tipo subordinato con l'Amministrazione appellante e gli altri enti pubblici e privati tassativamente indicati dal DM 50/2021.

La sig.ra Rudilosso, per i servizi in contestazione, non ha mai ricevuto un salario da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito o degli altri enti pubblici e privati tassativamente indicati dal DM 50/2021.

Parte appellata, infatti, in qualità di socio lavoratore, beneficiava degli utili (e/o di ogni altra spettanza contrattuale) da parte della Società Cooperativa, alimentati, a sua volta, dai corrispettivi contrattuali versati dall'Amministrazione non già al personale, bensì alla Cooperativa quale società creditrice.

La sig.ra Rudilosso, dunque, era terzo rispetto al personale a qualsiasi titolo contrattualizzato dall'Amministrazione e degli altri enti pubblici e privati tassativamente indicati dal DM 50/2021.

Le prestazioni rese, dunque, sono da riferire, ai fini giuridici ed economici al rapporto intercorrente tra parte appellata e la Cooperativa, mentre l'Amministrazione, e gli altri enti pubblici e privati tassativamente indicati dal DM 50/2021, risultava beneficiaria della prestazione resa in forza dell'accordo intercorrente tra l'Amministrazione (e/o gli altri enti pubblici e privati tassativamente indicati dal DM 50/2021) e la Società Cooperativa, per come di seguito meglio specificato.

L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato, e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative), è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale



(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. (Corte App. Palermo 22/4/2020, Pres. Alcamo Rel. Ioppolo, in Lav. nella giur. 2020, 1107)

Giova, in ogni caso, ricordare, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *“Anche ai lavoratori autonomi, ai soci di fatto o agli associati in partecipazione possono essere impartite (dai datori di lavoro o dai consociati) direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro (specie se sia necessario sopperire ad una minore esperienza di costoro o comunque sia stato concordato, ovvero risulti opportuno o necessario un coordinamento delle attività), senza che, per ciò solo, possa ritenersi inequivocabilmente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato invece da un più pregnante vincolo di natura personale, che impone al dipendente di assoggettarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, ponendo a disposizione di questi le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione (Cass. 17/12/2003 n. 19352, Pres. Sciarelli Rel. Di Iasi, in Dir. e prat. lav. 2004, 1244).*

Nella fattispecie in esame, difetta la prova di qualsiasi elemento astrattamente riconducibile ad un rapporto di subordinazione tra la ricorrente e le scuole sedi dell'attività, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, a mente del quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

In sintesi l'art. 2094 c.c. richiede almeno alcuni elementi indefettibili per la connotazione del rapporto come lavoro subordinato: 1) l'accordo tra le parti; 2) la personalità della prestazione 3) il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo, disciplinare del datore di lavoro 4) la retribuzione.

I requisiti richiesti dall'art. 2094 per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, inoltre, devono sussistere cumulativamente e non alternativamente, nel caso in esame, invero, difettano tutti, obbligo retributivo compreso, infatti:

1. in relazione all'accordo tra le parti, risulta evidente che tra i vari istituti scolastici e la ricorrente non esisteva alcun contratto in tal senso, né scritto (come la legge richiede per i contratti della P.A.) né verbale;



2. I soci della cooperativa, e quindi anche la ricorrente, erano assoggettati, esclusivamente, al potere organizzativo e decisionale della cooperativa;

3. La cooperativa di conseguenza, era l'unico soggetto giuridicamente obbligato ad adempiere gli oneri contrattuali a tutela dei diritti della ricorrente, in qualità di socia lavoratrice (anche ai sensi della L.142/2001) e che non si limitavano alla sola retribuzione.

Da quanto esposto è fin troppo evidente che le scuole presso cui parte appellata ha svolto l'attività, mentre era socia della cooperativa, non erano altro che le sedi di lavoro o se si preferisce il luogo in cui la sig.ra Rudilosso era chiamata a rendere la prestazione oggetto del rapporto negoziale con la cooperativa "datrice".

L'Amministrazione legittimamente, quindi, non ha valutato come titoli di servizio, ai fini del punteggio, l'attività svolta dalla ricorrente in qualità di socio della cooperativa non essendo la medesima configurabile come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali e degli altri enti pubblici e privati tassativamente indicati dal DM 50/2021.

Ne consegue che correttamente, a seguito della rettifica del punteggio, si è proceduto alla risoluzione del contratto di supplenza breve, ottenuto in base al punteggio originariamente attribuito e poi risultato indebito.

La sentenza, pertanto, per i motivi esposti, deve essere riformata nella parte in cui dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale Ata per il triennio 2021-2024.

2.-ERRONEA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO COMMISURATO ALL'INTEGRALE RETRIBUZIONE A FRONTE DI UN SERVIZIO MAI ESPLETATO.

Il Tribunale di Barcellona, inoltre, così statuisce *"Merita altresì accoglimento, in fase di merito, la domanda di attribuzione del punteggio che la ricorrente avrebbe maturato a conclusione della supplenza per l'incarico di Collaboratore Scolastico presso l'I.C. "Militi" dal 06.11.2023 al 31.12.2023, nonché la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, derivante dalla illegittima correzione del punteggio, da quantificarsi in misura pari alla retribuzione complessiva per la figura di Collaboratore Scolastico per il periodo di durata della supplenza, dal 06.11.2023 e sino al 31.12.2023, detratto quanto eventualmente percepito a tale titolo."*

La motivazione della sentenza merita di essere censurata.



Sotto tale profilo, si constata che lo stesso Giudice senza alcuna esplicita motivazione abbia mutato l'orientamento espresso nell'ordinanza cautelare quando affermava *“La domanda cautelare non può, invece, trovare accoglimento in relazione all'attribuzione anche del punteggio che sarebbe maturato, laddove la supplenza presso l'Istituto Militi non fosse stata revocata in data 13.11.2023.*

Si osserva, invero, che, come dianzi esposto, l'attribuzione di punteggio ai titoli di servizio presuppone lo svolgimento di un effettivo servizio presso l'istituzione scolastica a cui si è assegnati; condizione non verificatasi in specie e dalla quale potrà originare, ove ne sussistano i presupposti, una pretesa di tipo risarcitorio.”

Il revirement del Giudice non è alcun modo motivato.

È circostanza pacifica che il servizio non sia mai stato effettuato.

Ciò premesso qualora si condividesse la sentenza sul punto dell'illegittima correzione del punteggio - e conseguente, illegittimo, annullamento della supplenza conferita - l'accesso alla tutela risarcitoria dovrebbe avere connotazione diversa da quella riconosciuta dal Giudice di prime cure anche a fronte della circostanza che la stessa sentenza riconosce già ai fini giuridici il servizio non prestato.

La tutela risarcitoria non può condurre alla piena e totale riconoscimento degli effetti connessi all'ipotesi in cui il servizio sia stato reso.

In fattispecie diversa (trattasi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro mentre nel caso della ricorrente trattasi di interruzione di rapporto già costituito) ma assimilabile al caso di specie, il Consiglio di Stato si è così espresso: *“in ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di impiego il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente, poiché tali voci di natura economica presuppongono, in ogni caso, che l'interessato abbia effettivamente espletato la prestazione lavorativa, trattandosi di emolumenti che richiedono – “sinallagmaticamente” – l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio”* (v. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2022, n. 1277).

Sotto il profilo della quantificazione il Tar Lazio, sez. I-bis, 5 marzo 2020, n. 2966, in particolare, ha statuito che la base di calcolo di detta quantificazione è rappresentata *“dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto (ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio tabellare, in quanto tali voci sono comunque correlate, direttamente o almeno indirettamente, allo svolgimento di quell'attività lavorativa che in effetti non c'è stata), ma tale importo deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento, la quale non può che essere quantificata*



equitativamente ai sensi dell'art. 1226, cod. civ, normalmente compresa tra il 20% ed il 60%; dall'importo risarcitorio in tal modo individuato va, infine, detratto l'aliunde perceptum, derivante da attività lavorative alternative e incompatibili svolte nel medesimo lasso temporale” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4674, cit.; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2022, n. 1278, cit.; Cons. St., sez. VI, 20 maggio 2021, n. 3907, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I stralcio, 17 ottobre 2019, n. 11984; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21 giugno 2017, n. 689, cit;)

Ed ancora il Tar Lazio sentenza n.1896/2024:

“Secondo consolidato orientamento pretorio, il nocumento economico patito dal pubblico dipendente per la ritardata assunzione non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, perché queste presuppongono, sinallagmaticamente, l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa. Pertanto, il danno da mancato guadagno per la tardiva costituzione del rapporto di impiego va liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., tenendo conto del fatto che l'interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo (in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4674; Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2022, n. 1278; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 2021, n. 3907; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 1 dicembre 2020, n. 12783).

La base di calcolo della quantificazione è costituita dal trattamento retributivo netto non goduto, ossia dallo stipendio tabellare comprensivo della quota del t.f.r., con esclusione delle voci di natura indennitaria che, essendo dirette a compensare il lavoratore per un sacrificio o disagio sopportato, non possono essere riconosciute a titolo risarcitorio in assenza dell'effettiva prestazione del servizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 febbraio 2019, n. 875).

Deve essere, altresì, virtualmente ricostruito il trattamento per le contribuzioni previdenziali obbligatorie che sarebbero maturate nell'arco temporale di riferimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 1° marzo 2018, n. 1262; Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3498; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21 giugno 2017, n. 689), trattandosi di voce espressamente richiesta con il ricorso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 1 dicembre 2020, n. 12783; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 2462).

La somma complessiva così determinata va, quindi, sottoposta ad una percentuale di abbattimento del 40%. Dall'importo risarcitorio in tal modo individuato va, infine, detratto l'aliunde perceptum, derivante da attività lavorative alternative e incompatibili



svolte nel medesimo lasso temporale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4674; Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2022, n. 1278; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 2021, n. 3907; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I stralcio, 17 ottobre 2019, n. 11984; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21 giugno 2017, n. 689). ”

La motivazione della sentenza è errata anche per tali motivi e deve essere riformata.

Senza rinuncia a quanto eccepito, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse di confermare la pronuncia di primo grado sulla valutabilità del servizio, si rileva che andrebbe rigettata la domanda risarcitoria inerente la mancata percezione delle retribuzioni per il servizio non prestato- con la quale si pretende di ragguagliare sic et simpliciter il danno subito per l'asserita illegittimità della risoluzione del contratto di supplenza alle retribuzioni per il servizio non prestato - posto che nessuna retribuzione può essere erogata per un servizio mai espletato difettando il presupposto della corrispettività.

In via gradata, l'entità del risarcimento del danno dovrà essere quantificata secondo i principi espressi nei precedenti giurisprudenziali citati.

3.-SULLA CONDANNA ALLE SPESE.

Le ragioni esposte dimostrano la fondatezza del gravame proposto nei confronti della sentenza impugnata, che merita di essere riformata, per le ragioni esposte.

Si chiede, pertanto, che la sentenza sia riformata anche nella parte in cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato il Ministero in epigrafe al pagamento delle spese di giudizio.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello di Messina, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione, previa autorizzazione alla notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, nelle stesse forme del giudizio di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:

- 1)Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 270/2025 del Tribunale di Patti per le ragioni esposte;
- 2)Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio

Si allegano:

All.1 Ricorso Rudilosso

All.2 procura Rudilosso



All.3 relata notifica Ricorso Rudilosso
All.4 Decreto udienza
All.5 domanda ricorrente
All.6 Graduatoria definitiva pubblicata il 30.8.2
All.7 copia Prot. 15453 del 10.11.2023 _rettifica
All.8 .Copia Risoluzione anticipata Rudilosso
All.9 memoria USP fase cautelare
All.10 Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021
All.11 domanda ricorrente
All.12 schermata fascicolo telematico attestante costituzione Ministero
All.13 ordinanza cronol. 2469/2024 del 19/04/2024
All. 14-15 Memoria USP fase merito (word-pdf)
All.16 CCNI mobilità docenti
All.17 schermata fascicolo telematico attestante costituzione Ministero
All.18 sentenza
All.19 cartella zippata contenente notifica sentenza
All.20 sentenza Trib Palermo R.G.L.2148/2021
All.21 sentenza Trib Palermo R.G.L. 0573/2021
All.22 sentenza Trib Palermo R.G.L. 11435/2021
All. 23 Nota 8166 del 5 giugno 2009 - Istruzioni operative concorsi ATA 24 mesi.pdf;

Ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, il valore della causa è indeterminato ed il contributo unificato è assolto in misura di legge.

Messina, 13 marzo 2025

Emilia Adele Panuccio
Avvocato dello Stato

